

GESTIONI ESISTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: RAPPORTI DI
CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO O CON SOCIETA' A CAPITALE
MISTO.
APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI

(Allegato "A")

ACQUE POTABILI SpA

**RISULTATI ISTRUTTORI
(Giugno 2006)**


SOCIETA' AZIONARIA (PER LA CONDOTTA DELLE) ACQUE POTABILI (TORINO) p.A.

ACQUE POTABILI S.p.A.

Descrizione: società per azioni costituita a Torino il 20 Luglio 1852, quotata alla Borsa Valori di Milano (nel seguito si riportano: lo schema delle partecipazioni al 01/10/2003 e comunque alla data di deposito dell'istanza di riconoscimento e lo schema determinatosi post procedura di vendita del 67% posseduto da ENI SpA tramite la ITALGAS SpA, formalizzatasi nel Dicembre 2004; ITALGAS SpA ha sempre espresso una partecipazione di controllo dal 1941 al 2004 (terzo trimestre).

Sede sociale: TORINO (TO), C.so Re Umberto I, 9 bis.

Istanza di riconoscimento e prosecuzione delle gestioni esistenti: presentata il 30 Marzo 2004 (prot. A.T.O. n. 120).



SOCIETA' PER LA CONDOTTA DELLE ACQUE POTABILI TORINO - SAP SpA		C.C.I.A.A. = 853/TO - REGISTRO IMPRESE TORINO, CF e P IVA = 00489140012							
tipologia	partecipazione del Comune che compila e di altri Comuni		restante partecipazione pubblica al netto della Comunale		partecipazione di Comuni extra-ATO/4 Cuneese		Società e/o proprietari azionisti		
	Comune/i	%	Provincia di Cuneo	Comunità Montana/e	Comune/i	%	Nome (1)	%	
							ITALGAS SPA (1)	67,00	
							COMPAGNIE GENERALE DES EAUX	14,40	
							ACEA SPA	13,80	
							FLOTTANTE IN BORSA	4,80	
							TOTALE	100,00	

Prospetto partecipazioni al 01/10/2003 e comunque alla data del deposito dell'istanza di riconoscimento

Prospetto delle partecipazioni al Dicembre 2004 AMGA SpA, ACEA SpA, ACQUE POTABILI SpA sono Società quotate alla Borsa Valori di Milano

Nel Maggio 2005 la Nuova SAP SpA (società detenuta pariteticamente da AMGA SpA e SMAT Torino SpA) lanciava un'Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria (dati fonte CONSOB e organi di stampa) su azioni ordinarie Acque Potabili SpA.

Nel Settembre 2005 gli organi di stampa comunicavano che i c.d.m. di Nuova SAP SpA e Acque Potabili SpA avevano approvato il progetto di "fusione per incorporazione della prima nella seconda".

Alla scrivente non sono stati trasmessi da Acque Potabili SpA documenti di aggiornamento in proposito pertanto, sulla base delle notizie raccolte dai suddetti organi, sembrerebbe che alla data della presente la Acque Potabili SpA sia posseduta, pariteticamente, da AMGA SpA e SMAT Torino SpA per una percentuale complessiva di almeno il 97,38%.

Al riguardo la scrivente, al fine di poter disporre di dati formali funzionali ad aggiornare la compagine azionaria della società Acque Potabili SpA, chiede che la Acque Potabili SpA metta a disposizione della Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese i documenti e le dichiarazioni concernenti la complessiva partecipazione azionaria.

GESTIONI PER LE QUALI ACQUE POTABILI S.P.A. HA PRESENTATO ISTANZA

<i>Comune</i>	<i>Servizi</i>
Ceresole d'Alba	Acquedotto
Costigliole Saluzzo	Acquedotto
Racconigi	Acquedotto
Sanfré	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione

1. Gestioni nel Comune di Ceresole d'Alba

1.1 Acquedotto

A) Con Deliberazione 15/07/1965 n. 21 il Consiglio Comunale approvava lo schema di convenzione con la Società Azionaria per la Condotta delle Acque Potabili di Torino per la costruzione e gestione dell'acquedotto comunale; tra i Visti di Approvazione o di esecutività si rilevano: a) il Visto della Giunta Provinciale in seduta del 03/08/1965; b) il Visto del Sig. Prefetto per autorizzazione della trattativa privata, in pari data.

B) Con Convenzione 08/04/1966 Rep. N. 116 veniva stipulato il Contratto con la Società Azionaria per la Condotta delle Acque Potabili di Torino concernente la "costruzione dell'acquedotto comunale..." e la concessione di "gestione dello stesso acquedotto per anni 60" (art. 15 della Convenzione) a decorrere "dalla data di effettivo cominciamento dell'esercizio"; dalla concessione venivano escluse le reti acquedottistiche delle "zone dei Consorzi Cappelli e Borretti e del costituendo Consorzio S.Maria" (verosimilmente consorzi di acquedotti rurali).

C) Con riguardo al bacino servito effettivo, occorre fare riferimento alla relazione illustrativa consegnata con lettera prot. 232 del 04/07/2003 dal Comune di Ceresole d'Alba nel quadro dell'attività di ricognizione condotta da AATO/4; in tale atto si chiarisce che: a) ACQUE POTABILI gestisce unicamente la rete del Capoluogo; b) per le Frazioni Donati, Roggeri, Rava la rete d'acquedotto è un'estensione di quella del Comune di Monteu Roero, ed è gestita dal Gestore di Monteu Roero; c) la gestione delle reti serventi le Frazioni Borretti, Cappelli, Maghini è in capo a Consorzi privati, vale a dire, rispettivamente, Cons. San Rocco, Acquedotto Fr. Cappelli, Cons. Acquedotto Rurale Maghini; tali consorzi si avvalgono dell'unico pozzo di proprietà comunale; d) per altre Frazioni minori esistono pozzi privati gestiti da privati, vale a dire: Loc.tà Cantarelli dei Boschi, Loc.tà Ca' Basse, Loc.tà Cristini.

D) La Convenzione di Concessione pone un vincolo importante sulla proprietà delle condotte (proprietà che rimarrà in capo al Concessionario) che verranno realizzate negli 8 mesi iniziali ma anche in corso di concessione e il Comune "avrà diritto di riscattare l'acquedotto alla scadenza naturale della concessione o anticipatamente quando sia decorso 1/3 della durata della concessione, secondo le modalità e alle condizioni previste all'art. 24 della legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi: D.L. 15 ottobre 1925 n.

2578" (art. 7 della Convenzione cit.). Il dettaglio dei nuovi lati di rete distinti da quelli già in esercizio veniva riportato in una planimetria allegata alla Convenzione cit., non allegata all'istanza di riconoscimento depositata dalla ACQUE POTABILI SpA; non risulta pertanto possibile conoscere quali tratti di rete siano stati, di fatto, concessi in proprietà e saranno soggetti a riscatto. Nella cit. relazione allegata alla lettera prot. 232/03, il Comune fa rilevare come *"la rete idrica del Capoluogo è stata realizzata nel 1966 con tubazioni in amianto (amianto-cemento) e successivamente è stata ampliata con materiali diversi a seconda del periodo del potenziamento. Negli ultimi anni la rete del Capoluogo ha subito innumerevoli riparazioni a seguito di guasti e perdite. Sulle reti delle Frazioni non si registrano problemi"*.

E) Con Delibera 13/01/1967 n. 14 la Giunta approvava la Convenzione di costruzione e concessione; in carenza di verbale di inizio lavori di cui alla Concessione (non allegato all'istanza di riconoscimento) si adotta la data del 13/01/1967 quale riferimento per *"l'effettivo cominciamento dell'esercizio"*; la scadenza della concessione viene pertanto collocata al 13/01/2027.

F) nel corso degli anni la Società Azionaria per la Condotta delle Acque Potabili di Torino ha modificato la propria ragione sociale fino ad approdare a quella esposta in istanza di riconoscimento, vale a dire "ACQUE POTABILI SpA". Il soggetto concessionario è però rimasto lo stesso.

G) La concessione in esame è stata affidata alla società ACQUE POTABILI SpA in data anteriore al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della L. 36/94) oltre che in data anteriore alle Direttive Europee sui servizi, segnatamente 92/50/CE e 93/38/CE; la disciplina speciale del Servizio Idrico Integrato richiede di fare riferimento al combinato dell'art. 10, comma III in associazione con l'art. 9, comma IV della L. 36/94; si afferma che *hanno diritto a continuare nell'erogazione del servizio e fino a scadenza contrattuale i titolari di concessione rilasciata anteriormente alla data del 03/02/1994* (art. 10, comma III, L.36/94), data di entrata in vigore della L. 36/94; il comma 7 dell'art. 9 della L.R. 13/97 e l'art. 4 D.G.Regione Piemonte 24 Novembre 1997, n. 31-23227 affermano che *"le Autorità d'Ambito, previa verifica della sussistenza dei requisiti, provvedono al riconoscimento delle concessioni di servizio di cui all'art. 10, comma 3 della L.36/94"*; ne consegue che la prosecuzione della gestione non possa avvenire ex lege bensì previa verifica dei *requisiti*. La verifica dei requisiti infatti deve essere svolta nei confronti di tutti i soggetti riconosciuti nel transitorio di salvaguardia, a prescindere dalla natura giuridico-civile. Il combinato degli articoli citati prescrive, minimalmente: a) di esercire il Servizio Idrico Integrato nella sua interezza e b) che l'esercizio avvenga su

base quanto meno Comunale. Nel caso in esame il servizio è solo quello d'Acquedotto per altro affidato a Società che risulta disporre delle competenze ed esperienze sugli altri segmenti del ciclo idrico integrato (si veda l'istruttoria sul Comune di Sanfré), anche maturate in contesti territoriali extra-ATO/4 e riguarda solo parte del Comune essendo state escluse ampie zone d'utenza all'atto dell'affidamento. La ACQUE POTABILI SpA inoltre dichiara (con relazioni allegate alla lettera VPAD GN/cv Prot. N. 04121HDC0062 del 29/04/2004) di disporre di: a) certificazione di qualità sul servizio idrico integrato a norma UNI EN ISO 9001 (n. certificato: CERT-04000-99AQ-TRI-SINCERT emesso da DNV Italia nel Marzo 2002 e valido fino al Marzo 2005); b) essere dotata di Carta del Servizio a norma DPCM 29/04/1999; c) aver affidato *"lo svolgimento delle attività amministrative – dal 01/01/2000 – all'ENI Servizi Amministrativi SpA ..."*; d) di aver affidato *" a decorrere dal 01/12/2001 a "ITALGAS Più" SpA la gestione del contratto con l'utenza, comprendente la fatturazione dei consumi e il recupero crediti"*. Si fa rilevare, a proposito dei due ultimi punti c) e d) precedenti che nessun documento allegato all'istanza di riconoscimento aggiorni tale segnalazione. V'è da ritenere che la situazione descritta permanga alla data della presente. V'è quindi da rilevare che il servizio in capo a ACQUE POTABILI sia riconducibile alle sole fasi meramente operative essendo le fasi amministrative principalmente affidate all'esterno.

H) La disciplina speciale di settore è poi stata aggiornata a seguito revisione dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00 che, con l'introduzione del comma XV bis, afferma essere escluse dalla cessazione anticipata al 31/12/2006 e quindi poter proseguire fino alla scadenza naturale, le concessioni rilasciate a società quotate in Borsa o direttamente partecipate da quotate in Borsa entro il 01/10/2003 *"a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio,"* In ciò inserendo un'ulteriore conferma dei "requisiti" di cui sopra, vale a dire che la gestione avvenga sull'intero servizio idrico integrato e per tutto il territorio comunale; la ACQUE POTABILI SpA, come illustrato con i prospetti evidenziati in premessa alla presente, alla data del 01/10/03 risultava direttamente quotata alla Borsa Valori di Milano oltre che direttamente partecipata da Società quotate in Borsa e tale condizione è ancora attuale alla data della presente (si veda in proposito il prospetto iniziale della presente); non sarebbero invece rispettate, sulla base di quanto fatto rilevare, le condizioni di "servizio esclusivo".

I) La concessione del Servizio di Acquedotto in esame (concessione di singolo servizio coerente con l'art. 10, comma I, L. 36/94) è stata affidata alla ACQUE POTABILI SpA in data anteriore al 3 Febbraio 1994 (data

di entrata in vigore della L. 36/94); per quanto evidenziato in precedenza, non si rispecchiano i *requisiti* di legge;

L) La ACQUE POTABILI SpA è Società quotata alla Borsa Valori di Milano;

M) L) Appare irrilevante la carenza dei *requisiti* di legge essendo prevalente la condizione della quotazione alla Borsa Valori di Milano (ex art. 113, comma XV bis, D.Lgs. 267/00) che non distingue tra le tipologie di servizi;

N) la Società ACQUE POTABILI SpA pertanto continua sino alla scadenza contrattuale del 13 Gennaio 2027.

O) Il presente atto viene però inviato alla Società istante cui è assegnato il termine di trenta giorni dalla ricezione per il deposito dei seguenti atti: a) dichiarazione di come intenda supplire ai servizi amministrativi affidati a Società che facevano capo al Gruppo ENI-ITALGAS (segnatamente *ENI Servizi Amministrativi SpA* e *ITALGAS Più SpA*) le quali, a seguito modifica della compagine azionariale di controllo (fine 2004), si configurano alla stregua di "Affidatari Terzi" del servizio; b) dichiarazione in ordine alla attuale compagine azionariale.

1. Gestioni nel Comune di Costigliole Saluzzo.

1.1. Acquedotto

A) Con Deliberazione 12/03/1990 n. 28 il Consiglio Comunale affidava "la concessione della gestione dell'Acquedotto comunale e del potenziamento, ripristino ed ampliamento della rete idrica e delle opere di captazione" alla SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS P.A.; contestualmente: a) approvava la bozza di convenzione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua (Allegato "C" Febbraio 1990 n. 135/23), b) approvava il regolamento per la fornitura dell'acqua potabile e c) si delegava il Sig. Sindaco alla stipula della Convenzione e firma del contratto; nelle premesse all'atto deliberativo si richiamavano le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione al ricorso alla trattativa privata e si illustrano le procedure di esame e valutazione delle proposte-offerta presentate dalle due Ditte invitate; nel seguito si riprendono alcuni passi delle premesse all'atto deliberativo:

- *“..... data l'importanza ... dell'affidamento di cui trattasi, il Comune considera di preminente interesse pubblico che la concessione possa essere aggiudicata a trattativa privata affinché il contraente possa essere individuato “intuitu personae” e goda quindi della piena fiducia dell'Amministrazione comunale”*,

- *“..... La Giunta Municipale con proprio atto n. 72 del 27/02/1990 (non depositato tra gli atti allegati all'istanza di riconoscimento), ha vagliato la possibilità di affidare in concessione a terzi la gestione e la costruzione di un nuovo pozzo, stabilendo di procedere con il sistema della trattativa privata alla ricerca ... di proposte operative con società di ... consolidata esperienza nella gestione di pubblici servizi”*;

- *..... in esecuzione della G.M. n. 72 sono state invitate le Ditte CREA SpA e ITALGAS SpA;*

B) Con Contratto di Concessione 12/04/1990 si *“concedeva per la durata di anni 30 (trenta) alla SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS (ITALGAS) P.A. la gestione dell'acquedotto comunale, il potenziamento, ripristino ed ampliamento della rete idrica e delle opere di captazione nel territorio comunale”*; la Convenzione allegata al Contratto si dichiara essere quella allegata all'atto deliberativo cit.; tale Convenzione (art. 3) fa decorrere i 30 anni di concessione *“dal primo giorno del mese successivo a la consegna formale dell'acquedotto alla Società ...”*; la ACQUE POTABILI SpA non ha allegato il verbale di consegna alla istanza di riconoscimento; non è possibile pertanto stabilire la data dalla quale decorrano i 30 anni della Concessione; in carenza di tale atto, si prende a riferimento la data contrattuale; la scadenza contrattuale diviene pertanto il 12/04/2020.

C) Con lettera prot. 133 del 07/04/2004 l'Autorità segnalava alla ACQUE POTABILI SpA che *“gli atti di affidamento (allegati all'istanza di riconoscimento) fanno riferimento al gestore ITALGAS SpA; si richiedeva pertanto “l'invio di atti riferibili all'Istante ovvero ... che documentino il trasferimento della titolarità del servizio da ITALGAS SpA ad ACQUE POTABILI SpA”*; con lettera prot. VPAD GN/cv 04121HDC0062 del 29/04/2004 (prot. A.ATO/4 n. 154 del 30/04/2004) ACQUE POTABILI SpA informava che *“..... la concessione del servizio idropotabile affidata a ITALGAS SpA è stata ceduta alla ACQUE POTABILI SpA, appartenente al Gruppo stesso, tramite conferimento di ramo d'azienda “Settore idrico” con decorrenza 1 Dicembre 2001 (... atto notarile Dott.G. Reverdini Grassi Rep. 81921 del 30/10/2001), provvedendo a darne comunicazione al Comune secondo quanto previsto dalla Convenzione già a Vs. mani (art. 19). Tali documenti sono disponibili presso la ns. sede”*. In effetti la Convenzione, all'art. 19, prevede che *“la Società (ITALGAS) avrà diritto a trasferire la concessione in oggetto a terzi, alle stesse condizioni, previa approvazione da parte del Concedente. La concessione potrà essere trasferita ad altre Società del Gruppo*

ITALGAS previa comunicazione al Concedente.....". La cessione del ramo d'azienda e il trasferimento della concessione a soggetti terzi rispetto all'Amministrazione Comunale deve comunque essere "approvata" con atto deliberativo dell'Amministrazione concedente non ritenendo sufficiente la semplice comunicazione, dal momento che sia Soggetti a tutti gli effetti "terzi" sia Società del Gruppo ITALGAS si configurano come soggetti civilisticamente "terzi" rispetto all'Amministrazione concedente. A seguito della dichiarazione di ACQUE POTABILI SpA di disporre degli atti in propria sede e di non averli allegati all'istanza di riconoscimento, la scrivente s'è attivata presso il Comune richiedendo l'invio degli atti in questione. In data 20/02/2004 il Segretario Comunale ha provveduto ad inviare via Fax la copia della lettera ACQUE POTABILI SpA prot. N. 01326HDC0924 del 16/11/2001 con la quale la ACQUE POTABILI SpA comunica che "*... assumerà la titolarità del contratto di concessione dal 01/12/2001*". A questo proposito v'è da rilevare che: a) la comunicazione di cui all'art. 19 della Convenzione sarebbe dovuta avvenire, formalmente, ad opera di ITALGAS SpA, b) agli atti della scrivente continua a mancare l'atto deliberativo di "approvazione" comunale del conferimento di ramo d'azienda e quindi del trasferimento della titolarità della concessione trentennale dalla concessionaria ITALGAS SpA alla ACQUE POTABILI SpA..

D) La concessione in esame è stata affidata alla società ITALGAS SpA in data anteriore al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della L. n. 36/94) oltre che in data anteriore alle Direttive Europee sui servizi, segnatamente 92/50/CE e 93/38/CE; la disciplina speciale del Servizio Idrico Integrato richiede di fare riferimento al combinato dell'art. 10, comma III in associazione con l'art. 9, comma IV della L. 36/94; si afferma che *hanno diritto a continuare nell'erogazione del servizio e fino a scadenza contrattuale i titolari di concessione rilasciata anteriormente alla data del 03/02/1994* (art. 10, comma III, L.36/94), data di entrata in vigore della L. 36/94; il comma 7 dell'art. 9 della L.R. 13/97 e l'art. 4 D.G.Regione Piemonte 24 Novembre 1997, n. 31-23227 affermano che "*le Autorità d'Ambito, previa verifica della sussistenza dei requisiti, provvedono al riconoscimento delle concessioni di servizio di cui all'art. 10, comma 3 della L.36/94*", ne consegue che la prosecuzione della gestione non possa avvenire ex lege bensì previa verifica dei *requisiti*. La verifica dei requisiti infatti deve essere svolta nei confronti di tutti i soggetti riconosciuti nel transitorio di salvaguardia, a prescindere dalla natura giuridico-civilistica. Il combinato degli articoli citati prescrive, minimalmente: a) di esercire il Servizio Idrico Integrato nella sua interezza e b) che l'esercizio avvenga su base quanto meno Comunale. Nel caso in esame si riscontra che: a) il servizio è solo quello d'Acquedotto,

b) la titolarità del servizio è in capo alla Società ITALGAS che, alla data dell'istanza di riconoscimento, aveva ceduto il ramo d'azienda "settore idrico" (cfr. lettera ACQUE POTABILI cit.), pertanto spogliandosi – ITALGAS – delle competenze e quindi dei requisiti tecnici per la gestione del servizio idrico, Acquedotto in particolare.

E) La disciplina speciale di settore è poi stata aggiornata a seguito revisione dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00 che, con l'introduzione del comma XV bis, afferma essere escluse dalla cessazione anticipata al 31/12/2006 e quindi poter proseguire fino alla scadenza naturale, le concessioni rilasciate a società quotate in Borsa o direttamente partecipate da quotate in Borsa entro il 01/10/2003 "a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio," in ciò inserendo un'ulteriore conferma dei "requisiti" di cui sopra, vale a dire che la gestione avvenga sull'intero servizio idrico integrato e per tutto il territorio comunale; la ACQUE POTABILI SpA, come illustrato con i prospetti evidenziati in premessa alla presente, alla data del 01/10/03 risultava direttamente quotata alla Borsa Valori di Milano oltre che direttamente partecipata da Società quotate in Borsa e tale condizione è ancora attuale alla data della presente; non sarebbero invece rispettate, sulla base di quanto fatto rilevare, le condizioni di "servizio esclusivo".

F) La concessione del Servizio di Acquedotto in esame (concessione di singolo servizio coerente con l'art. 10, comma I, L. 36/94) è stata affidata alla ITALGAS SpA in data anteriore al 3 Febbraio 1994 (data di entrata in vigore della L. 36/94); la concessione, sulla base delle dichiarazioni, sembrerebbe essere proseguita in capo alla ACQUE POTABILI SpA;

G) per quanto evidenziato in precedenza, non si rispecchiano i *requisiti* di legge né in capo a ACQUE POTABILI né in capo a ITALGAS;

H) La ACQUE POTABILI SpA è Società quotata alla Borsa Valori di Milano; alla data della presente la ITALGAS SpA, già quotata alla Borsa valori di Milano, risulta de-rubricata dal listino ("de-listed"); rimane però la partecipazione diretta di ENI SpA (quotata alla Borsa valori di Milano) in ITALGAS SpA.

I) Appare irrilevante dunque la carenza dei *requisiti* di legge essendo presente la condizione della quotazione alla Borsa Valori di Milano (ex art. 113, comma XV bis, D.Lgs. 267/00).

L) la Società ACQUE POTABILI SpA pertanto continua sino alla scadenza contrattuale del 12/04/2020, fermo restando che il presente atto è inviato alla Società istante cui è assegnato il termine di trenta giorni dalla ricezione per il deposito dei seguenti atti: a) "autorizzazione" del Comune di Costigliole Saluzzo al

trasferimento del ramo d'azienda dalla ITALGAS SpA alla Società ACQUE POTABILI SpA, b) verbale di consegna di cui all'art. 3 della Convenzione di Concessione 12/04/1990, c) dichiarazione in ordine alla attuale compagine azionariale.

1. Gestioni nel Comune di Racconigi.

1.1. Acquedotto

A) Con Deliberazione 04/08/1962 n. 82 il Consiglio Comunale approvava *"la progettazione del civico acquedotto e di dare mandato alla Giunta per lo svolgimento delle pratiche con la Società Acque Potabili di Torino"*;

B) Con Deliberazione 04/08/1962 n. 83 il Consiglio Comunale approvava *"l'accluso schema di convenzione con la quale il Comune concede alla Società Azionaria per la Condotta delle Acque Potabili Torino, la gestione .. del costruendo acquedotto per anni 60"*;

C) Con Contratto 10/11/1964 Rep. 2244 si stipulava la *"Convenzione con la Società Acque Potabili per la costruzione e la gestione dell'Acquedotto Comunale per anni 60"*; tale Convenzione (art. 1) fissava in 12 mesi il tempo per realizzare le opere e (art. 3) consentiva tutte le necessarie estensioni della rete, non comprese in progetto, che si dovessero rendere necessarie nel corso della Concessione; la Società (art. 7) *"conserva la proprietà di tutte le opere dalla stessa costruite sia inizialmente che durante la concessione e la Città si impegna a riconoscerle agli effetti del riscatto"*; fa decorrere (art. 14) i 60 anni della concessione *"... dalla data di effettivo cominciamnto dell'esercizio"* la qual cosa, in assenza di ulteriori specificazioni, viene riferita alla data di collaudo delle opere; non essendo allegato agli atti il verbale di collaudo, non è dato conoscere tale data che, di conseguenza e a scopo di semplificazione nonché cautelativamente, viene riferita alla data del Contratto stesso; ne consegue che la scadenza della concessione si colloca convenzionalmente al 04/08/2022;

D) La Convenzione di Concessione pone, per quanto esposto, un vincolo importante sulla proprietà delle condotte (che rimarrà in capo al Concessionario). Il dettaglio dei nuovi lati di rete distinti da quelli già in esercizio alla data di firma della Concessione non è noto in assenza di una mappatura, non allegata all'istanza di riconoscimento; non risulta pertanto possibile conoscere quali tratti di rete siano stati, di fatto, concessi in proprietà e soggetti ad eventuale riscatto oneroso anticipato.

E) nel corso degli anni la Società Azionaria per la Condotta delle Acque Potabili di Torino ha modificato la denominazione fino ad approdare alla ragione sociale esposta alla data dell'istanza di riconoscimento, vale a dire "ACQUE POTABILI SpA". Il soggetto concessionario è però rimasto lo stesso.

F) La Concessione in esame è stata affidata alla società ACQUE POTABILI SpA in data anteriore al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della L. n. 36/94) oltre che in data anteriore alle Direttive Europee sui servizi, segnatamente 92/50/CE e 93/38/CE; la disciplina speciale del Servizio Idrico Integrato richiede di fare riferimento al combinato dell'art. 10, comma III in associazione con l'art. 9, comma IV della L. 36/94; si afferma che *hanno diritto a continuare nell'erogazione del servizio e fino a scadenza contrattuale i titolari di concessione rilasciata anteriormente alla data del 03/02/1994* (art. 10, comma III, L. 36/94), data di entrata in vigore della L. 36/94; il comma 7 dell'art. 9 della L.R. 13/97 e l'art. 4 D.G.Regione Piemonte 24 Novembre 1997, n. 31-23227 affermano che *"le Autorità d'Ambito, previa verifica della sussistenza dei requisiti, provvedono al riconoscimento delle concessioni di servizio di cui all'art. 10, comma 3 della L.36/94"*, ne consegue che la prosecuzione della gestione non possa avvenire ex lege bensì previa verifica dei *requisiti*, con ciò creando un collegamento con la stessa L.R. 13/97, art. 7, comma III, e, ancor prima, con il comma IV, art. 9, L. 36/94. Il combinato degli articoli citati in sostanza prescrive che il primo requisito sia quello dell'esercizio del Servizio Idrico Integrato su base Comunale. Nel caso in esame il servizio è solo quello d'Acquedotto per altro affidato a Società che risulta disporre delle competenze ed esperienze sugli altri segmenti del ciclo idrico integrato (si veda l'istruttoria sul Comune di Sanfré), anche maturate in contesti territoriali extra-ATO/4; la ACQUE POTABILI SpA inoltre dichiara (con relazioni allegate alla lettera VPAD GN/cv Prot. N. 04121HDC0062 del 29/04/2004) di disporre di: a) certificazione di qualità sul servizio idrico integrato a norma UNI EN ISO 9001 (n. certificato: CERT-04000-99AQ-TRI-SINCERT emesso da DNV Italia nel Marzo 2002 e valido fino al Marzo 2005); b) essere dotata di Carta del Servizio a norma DPCM 29/04/1999; c) aver affidato *"lo svolgimento delle attività amministrative – dal 01/01/2000 – all'ENI Servizi Amministrativi SpA ..."*; d) di aver affidato *" a decorrere dal 01/12/2001 a "ITALGAS Più" SpA la gestione del contratto con l'utenza, comprendente la fatturazione dei consumi e il recupero crediti"*. Si fa rilevare, a proposito dei due ultimi punti c) e d) precedenti che nessun documento allegato all'istanza di riconoscimento aggiorni tale segnalazione. V'è da ritenere che la situazione descritta permanga alla data

della presente. V'è quindi da rilevare che il servizio in capo a ACQUE POTABILI sia riconducibile alle sole fasi meramente operative essendo le fasi amministrative principalmente affidate all'esterno.

G) La disciplina speciale di settore è poi stata aggiornata a seguito revisione dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00 che, con l'introduzione del comma XV bis, il quale afferma essere escluse dalla cessazione anticipata al 31/12/2006 e quindi poter proseguire fino alla scadenza contrattuale, le concessioni rilasciate a società quotate in Borsa o direttamente partecipate da quotate in Borsa entro il 01/10/2003; la ACQUE POTABILI SpA, come illustrato con i prospetti evidenziati in premessa alla presente, alla data del 01/10/03 risultava direttamente quotata alla Borsa Valori di Milano oltre che direttamente partecipata da Società quotate in Borsa e tale condizione è ancora attuale alla data della presente (si vedano in proposito le premesse alla presente relazione).

H) La concessione del Servizio di Acquedotto in esame (concessione di singolo servizio coerente con l'art. 10, comma I, L. 36/94) è stata affidata alla ACQUE POTABILI SpA in data anteriore al 3 Febbraio 1994 (data di entrata in vigore della L. 36/94); per quanto evidenziato in precedenza, non si rispecchiano i *requisiti* di legge; la ACQUE POTABILI SpA è Società quotata alla Borsa Valori di Milano;

L) Appare irrilevante la carenza dei *requisiti* di legge essendo prevalente la condizione della quotazione alla Borsa Valori di Milano (ex art. 113, comma XV bis, D.Lgs. 267/00) che non distingue tra le tipologie di servizi;

M) la Società ACQUE POTABILI SpA pertanto continua sino alla scadenza contrattuale del 04/08/2022, fermo restando che il presente atto è inviato alla Società istante cui è assegnato il termine di trenta giorni dalla ricezione per il deposito dei seguenti atti: a) verbale di collaudo (o documento equivalente) opere realizzate in regime di concessione, b) dichiarazione in ordine alla attuale compagine azionariale.

1. Gestioni nel Comune di Sanfré.

1.1. Acquedotto

A) Con Deliberazione 26/01/1966 n. 01 il Consiglio Comunale, a seguito approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa con Visto n. 12748/262/2102 Div 4^a, approvava "lo schema di convenzione concordato con la SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI con sede in Torino, per la costruzione e la gestione dell'acquedotto del Capoluogo; lo schema di convenzione fissava

(art. 15) in *anni sessanta (60) la durata della concessione con inizio dalla data di effettivo cominciamento dell'esercizio*".

B) Con Contratto 21/08/1968 Rep. 523 si stipulava la *"Convenzione con la Società ... Acque Potabili per la costruzione e la gestione dell'Acquedotto Comunale"*; tale Convenzione (art. 1) fissava in 8 mesi il tempo per realizzare le opere d'acquedotto – come risultanti dalla planimetria allegata alla Convenzione (ma non allegata all'istanza di riconoscimento da parte della ACQUE POTABILI SpA) comprendenti, oltre alle tubazioni, un pozzo e un serbatoio; la Società (art. 7) *"conserva la proprietà di tutte le opere dalla stessa costruite sia inizialmente che durante la concessione e il Comune si impegna a riconoscerle agli effetti del riscatto"*; il contratto di fornitura d'acqua (art. 7): a) prevede *"un consumo minimo semestrale, da pagare anche se non consumato, di mc 60 per ogni famiglia ... "* (si fa rilevare che tale minimo contrattuale è stato fatto cessare con provvedimenti ministeriali e Delibere CIPE 2001 e 2002; mancano notizie in ordine ai provvedimenti deliberati in sostituzione del minimo impegnato); b) fa decorrere (art. 15) i 60 anni della concessione *"... dalla data di effettivo cominciamento dell'esercizio"* la qual cosa, in assenza di ulteriori specificazioni, viene riferita alla data esposta in premessa – punto 2) del Contratto laddove si dice *" ... e ad effettuare la gestione per anni sessanta con inizio dal primo gennaio millenovecentosessantotto (01/01/1968);* ne consegue che la scadenza della concessione si colloca al 01/01/2028;

C) La Convenzione di Concessione pone, per quanto esposto, un vincolo importante sulla proprietà delle condotte (che rimarrà in capo al Concessionario). Il dettaglio dei nuovi lati di rete distinti da quelli già in esercizio alla data di firma della Concessione non è noto in assenza di una mappatura, non allegata all'istanza di riconoscimento; non risulta pertanto possibile conoscere quali tratti di rete siano stati, di fatto, concessi in proprietà e soggetti ad eventuale riscatto oneroso anticipato.

D) nel corso degli anni la Società Azionaria per la Condotta delle Acque Potabili di Torino ha modificato la denominazione fino ad approdare alla ragione sociale esposta alla data dell'istanza di riconoscimento, vale a dire "ACQUE POTABILI SpA". Il soggetto concessionario è però rimasto lo stesso.

E) Con Verbale di Deliberazione 28/07/1992 n. 20 il Consiglio Comunale approvava il nuovo schema di Convenzione con ACQUE POTABILI SpA.

F) Con Contratto 09/12/1992 n. Rep. 941, veniva stipulata nuova Convenzione per la gestione in concessione del potenziamento e l'estensione dell'acquedotto Comunale che *"sostituisce a tutti gli effetti*

quella stipulata con contratto 21/09/1968 Rep. N. 523" (Disposizioni preliminari); la durata del contratto viene mantenuta (art. 3) inalterata e cessante al 01/01/2028; viene però introdotta (sempre art. 3) una clausola di tacito assenso alla proroga "... Il contratto si intenderà tacitamente prorogato per ulteriori dieci anni (pertanto al 01/01/2038) se una delle parti non darà disdetta scritta dodici mesi prima della scadenza"; v'è da ritenere che anche le clausole del riscatto oneroso siano prorogate a tutto il 01/01/2038 (art. 4);

G) Con la nuova Convenzione cit. viene aggiornato il progetto generale dell'acquedotto (art. 12) che procederà per successivi stralci per ognuno dei quali si deciderà se verranno finanziati a carico dell'Amministrazione Comunale ovvero della Concessionaria; sono a carico della Concessionaria le opere elencate all'art. 15; all'art. 16 si afferma "... Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno finanziare le opere di potenziamento degli impianti, nel rispetto di un programma di priorità e nei tempi di realizzazione concordati con la Concessionaria, i progetti stralcio saranno realizzati in conformità al progetto generale previsto all'art. 12. La Concessionaria redigerà il progetto esecutivo ed il Comune, dopo averlo approvato, avrà facoltà di affidare i lavori alla stessa. In caso di appalti, previo esperimento di pubblica gara, la Concessionaria avrà diritto di prelazione sull'offerta dell'impresa aggiudicataria dei lavori." Occorre rilevare che sia la clausola di esclusività sul progetto esecutivo sia quella sulla prelazione sui lavori, potrebbero essere in contrasto con le norme sui Lavori Pubblici contenute nella Legge fondamentale sui LL.PP., 109/94 e successivo Regolamento, vale a dire il DPR 554/99. Il Contratto di affidamento, contiene clausole difformi dalle Leggi cit. a far data dall'entrata in vigore delle leggi stesse. Questo aspetto si ritiene che configuri illegittimità della Convenzione sugli aspetti specifici dal 1994 e fino a scadenza della stessa (2028).

H) La concessione in esame è stata affidata alla società ACQUE POTABILI SpA in data anteriore al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della L. n. 36/94) oltre che in data anteriore alle Direttive Europee sui servizi, segnatamente 92/50/CE e 93/38/CE; la disciplina speciale del Servizio Idrico Integrato richiede di fare riferimento al combinato dell'art. 10, comma III in associazione con l'art. 9, comma IV della L. 36/94; si afferma che *hanno diritto a continuare nell'erogazione del servizio e fino a scadenza contrattuale i titolari di concessione rilasciata anteriormente alla data del 03/02/1994* (art. 10, comma III, L. 36/94), data di entrata in vigore della L. 36/94; il comma 7 dell'art. 9 della L.R. 13/97 e l'art. 4 D.G.Regione Piemonte 24 Novembre 1997, n. 31-23227 affermano che *"le Autorità d'Ambito, previa verifica della sussistenza dei requisiti,*

provvedono al riconoscimento delle concessioni di servizio di cui all'art. 10, comma 3 della L.36/94", ne consegue che la prosecuzione della gestione non possa avvenire ex lege bensì previa verifica dei *requisiti*, con ciò creando un collegamento con la stessa L.R. 13/97, art. 7, comma III, e, ancor prima, con il comma IV, art. 9, L. 36/94. Il combinato degli articoli cit. in sostanza prescrive che il primo requisito sia quello dell'esercizio del Servizio Idrico Integrato su base Comunale. Nel caso in esame il servizio d'Acquedotto viene svolto in associazione a quello di Fognatura e Depurazione; la ACQUE POTABILI SpA inoltre dichiara (con relazioni allegate alla lettera VPAD GN/cv Prot. N. 04121HDC0062 del 29/04/2004) di disporre di: a) certificazione di qualità sul servizio idrico integrato a norma UNI EN ISO 9001 (n. certificato: CERT-04000-99AQ-TRI-SINCERT emesso da DNV Italia nel Marzo 2002 e valido fino al Marzo 2005); b) essere dotata di Carta del Servizio a norma DPCM 29/04/1999; c) aver affidato "lo svolgimento delle attività amministrative – dal 01/01/2000 – all'ENI Servizi Amministrativi SpA ..."; d) di aver affidato " a decorrere dal 01/12/2001 a "ITALGAS Più" SpA la gestione del contratto con l'utenza, comprendente la fatturazione dei consumi e il recupero crediti" . Si fa rilevare, a proposito dei due ultimi punti c) e d) precedenti che nessun documento allegato all'istanza di riconoscimento aggiorni tale segnalazione. V'è da ritenere che la situazione descritta permanga alla data della presente. V'è quindi da rilevare che il servizio in capo a ACQUE POTABILI sia riconducibile alle sole fasi meramente operative essendo le fasi amministrative principalmente affidate all'esterno.

I) La disciplina speciale di settore è poi stata aggiornata a seguito revisione dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00 che, con l'introduzione del comma XV bis, il quale afferma essere escluse dalla cessazione anticipata al 31/12/2006 e quindi poter proseguire fino alla scadenza contrattuale, le concessioni rilasciate a società quotate in Borsa o direttamente partecipate da quotate in Borsa entro il 01/10/2003; la ACQUE POTABILI SpA, come illustrato con i prospetti evidenziati in premessa alla presente, alla data del 01/10/03 risultava direttamente quotata alla Borsa Valori di Milano oltre che direttamente partecipata da Società quotate in Borsa e tale condizione è ancora attuale alla data della presente;

L) La concessione del Servizio di Acquedotto in esame (concessione di singolo servizio coerente con l'art. 10, comma I, L. 36/94) è stata affidata alla ACQUE POTABILI SpA in data anteriore al 3 Febbraio 1994 (data di entrata in vigore della L. 36/94); la ACQUE POTABILI SpA è Società quotata alla Borsa Valori di Milano;

M) la Società ACQUE POTABILI SpA pertanto continua sino alla scadenza contrattuale del 01/01/2028 alla condizione che il presente atto sia inviato alla Società istante cui è assegnato il termine di trenta giorni dalla ricezione per il deposito dei seguenti atti: a) la planimetria allegata alla Convenzione di affidamento (prima e seconda versione cit.) b) dichiarazione di come intenda supplire ai servizi amministrativi affidati a società che facevano capo al Gruppo ENI-ITALGAS (segnatamente *ENI Servizi Amministrativi SpA* e *ITALGAS Più SpA*) e che, a seguito modifica della compagine azionariale di controllo, si configurano alla stregua di "Affidatari Terzi" del servizio; c) dichiarazione d'impegno a sottoscrivere una nuova Convenzione di affidamento che escluda la proroga di ulteriori dieci anni (dal 01/01/2028 al 01/01/2038), escluda le clausole di prelazione in elusione delle procedure ad evidenza pubblica sugli appalti di pubblici servizi di progettazione e sui lavori con fondi pubblici, impegni la ACQUE POTABILI SpA a strutturarsi adeguatamente per erogare anche le fasi "amministrative" del servizio con proprio organico senza oneri a carico dell'Autorità d'Ambito connessi all'interruzione del servizio da parte delle Società ENI S.A. SpA e ITALGAS Più SpA.

1.2. Fognatura e Depurazione

A) Con Determina 12/08/2002 n. 61/2002 il Responsabile del Servizio Manutenzione e Conservazione del Patrimonio Comunale,

premessi:

"- che la ACQUE POTABILI SpA è appaltatrice del servizio di manutenzione ordinaria dei depuratori comunali, come da contratto rep. N. 1140 sottoscritto il 01/01/1999;

- che il contratto cit. è scaduto in data 10 agosto 2002";

- che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 51 del 23/07/2002 (allegata alla lettera ACQUE POTABILI 29/04/2004 cit.) ha disposto di rinnovare alla ACQUE POTABILI SpA il contratto cit., estendendo il Servizio di depurazione anche alla manutenzione della rete fognaria, secondo la proposta della stessa ACQUE POTABILI pervenuta in data 09/07/2002, prot. 2918" (non allegata all'istanza di riconoscimento);

- che il Servizio scrivente risulta incaricato dalla Giunta Comunale di assumere gli atti conseguenti e necessari per il rinnovo e la modifica del rapporto contrattuale per l'affidamento della gestione dei servizi di fognatura e depurazione per il prossimo triennio"

Determina:

1) di affidare alla Società ACQUE POTABILI SpA di Torino il servizio di Depurazione e di Fognatura secondo la proposta cit. ... ed approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 51 del 23/07/2002;

3) di approvare l'allegato schema di contratto che forma parte integrante"

B) lo schema di Convenzione allegato alla Determina 61/2002 ha per oggetto (art. 1) " *La gestione dei pubblici servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue ... provenienti da insediamenti civili, produttivi e ..*" e stabilisce (art. 2) *la durata della Convenzione .. in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di scadenza del precedente Contratto 1140/1999* (per altro riferito ai soli depuratori e alla sola conduzione e manutenzione degli stessi) ...– scaduto il 10/08/2002; pertanto si deduce che la data di scadenza del contratto in questione si collochi al 10/08/2005;

C) Con Contratto 21/01/2003 Rep. == == si stipulava la "Convenzione per la gestione dei pubblici servizi di Fognatura e Depurazione"; tale Convenzione conferma il testo dello schema di convenzione descritto al punto precedente;

D) con lettera prot. 3153 del 13/06/2005 il Comune di Sanfré, ricordava all'AATO/4 la scadenza al 10/08/2005 del Contratto 21/01/2003, riportando in tale lettera anche i riferimenti di Repertorio precedentemente non noti, vale a dire Rep. N. 1220, chiedeva all'Autorità "di far conoscere se sussistano le condizioni per prorogare alla Società Acque Potabili di Torino il servizio di fognatura e depurazione comunali sino all'operatività gestionale dell'AATO, indicandone la relativa data";

E) La Concessione in esame, che si riferisce a Servizio di Fognatura e Depurazione, è stata affidata alla società ACQUE POTABILI SpA in data posteriore al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della L. n. 36/94); non risultano rispettate le procedure di evidenza pubblica avendo il Comune esteso un contratto datato 1999 per altro riferibile a semplice conduzione e manutenzione di impianti di depurazione.

F) La disciplina speciale di settore è poi stata aggiornata a seguito revisione dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00 che, con l'introduzione del comma XV bis, il quale afferma essere escluse dalla cessazione anticipata al 31/12/2006 e quindi poter proseguire fino alla scadenza contrattuale, le concessioni rilasciate a società quotate in Borsa o direttamente partecipate da quotate in Borsa entro il 01/10/2003; la ACQUE POTABILI SpA, come illustrato con i prospetti evidenziati in premessa alla presente, alla data del 01/10/03 risultava direttamente quotata alla Borsa Valori di Milano oltre che direttamente partecipata da Società quotate in

Borsa e tale condizione è ancora attuale alla data della presente (si vedano in proposito le premesse alla presente);

G) la Società ACQUE POTABILI SpA pertanto continua sino alla scadenza contrattuale del 10/08/2005, anteriore al termine del 31/12/2006 che l'art. 113 del D.Lgs. 267/00 fissa quale data di cessazione delle concessioni rilasciate in assenza di procedura difforme dall'evidenza pubblica.